

			NB: Le seguenti FAQ sono a cura di AGEA, quale Organismo Pagatore all'uopo designato
	Consorzio	A. Domande di Sostegno	RISPOSTE
1	<p><b>Consorzio di Bonifica Romagna</b></p> <p><b>29/10/2020 16:43</b></p>	<p>Oggetto: FAQ: Verifica su attestazione tecnico per indennità esproprio/asservimento/danni, ecc. documentazione giustificativa nelle more della rendicontazione spese ritenute ammissibili</p> <p>In esito ai confronti precedenti, e, ad ogni buon conto, per chiarire anche formalmente un aspetto connesso alla rendicontazione delle spese per procedure espropriative, si chiede:</p> <p>Ai fini della redazione della perizia estimativa, mi viene da dire sia per argomentare gli oneri relativi alle indennità di asservimento e/o di esproprio che per quelle di occupazione e danni al soprassuolo, la definizione “deve essere redatta da un tecnico indipendente” o di un “organismo debitamente autorizzato” possa intendersi anche un professionista abilitato (es. Dottore Agronomo iscritto all’Ordine) ancorché dipendente dell’Autorità beneficiaria (autorità espropriante).</p> <p>Mi pare che nell’ultimo Workshop digitale 22 Giugno 2020: “AMMISSIBILITÀ, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELLE SPESE” – Sottomisura 4.3.1, nonché nella call a noi dedicata dello scorso settembre 2020, il Dott. Colletta avesse detto così.</p> <p>In ogni caso, e ad ogni buon conto, vi inserisco la parte di interesse sia delle istruzioni operative AGEA n. 29 che la slide della presentazione proprio del Dott. Colletta al workshop citato.</p> <p>Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	<p>In relazione al quesito proposto, si conferma che la perizia estimativa, deve essere redatta da un tecnico indipendente” o di un “organismo debitamente autorizzato” o anche da un professionista abilitato (es. Dottore Agronomo iscritto all’Ordine) ancorché dipendente dell’Autorità beneficiaria (autorità espropriante).</p>